



**CREMONA
SOLIDALE**

AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 68



25/10/2023 - 13.48
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
AFFARI GENERALI
Protocollo N° 00004393/00 rif: CBA|3306975
Data Movimento: 25/10/2023 - 13.48

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 24 Ottobre 2023

OGGETTO: Presa d'atto stipula Convenzione tra l'ASC Cremona Solidale e l'Università degli Studi di Brescia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Geriatria.

L'anno duemilaventitré il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott.ssa Marialuisa Rocca, e Dott. Sergio Morandi.

Il Dott. Andrea Barzanti è assente giustificato.

Partecipano i Revisori Dott.ssa Elisabetta Pasquali e Dott. Andrea Gamba.

Partecipa il Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Gentile.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale, ai sensi dell'art.2 del vigente Statuto può instaurare rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, con soggetti privati aventi analoghe finalità statuarie, con associazioni, con associazioni di volontariato, con cooperative sociali e con istituti di ricerca ed università, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di programma;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 382/80, art.27 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*" che stabilisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- lo Statuto dell'Università degli studi di Brescia (art.2), di cui al D.R. n. 616 del 14/09/2020, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

CONSIDERATO CHE l'ASC Cremona Solidale, in attuazione al Piano Programma 2022 ha avviato collaborazioni con diverse Università su specifici temi, quali l'Università Bocconi, Università degli Studi di Milano, Università Bicocca, Università Cattolica di Cremona ed Università degli Studi di Brescia;

RICHIAMATO il Piano Programma anno 2023, adottato con Delibera n.66 del 29/11/2023, che nell'ambito della Linea di intervento "*Progetti, Collaborazioni, Università, Ricerca*" individua come strategico e prioritario proseguire nei percorsi di collaborazione con le Università, Centri di Ricerca e altri soggetti, al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei servizi e a promuovere azioni finalizzate allo sviluppo delle attività scientifiche dell'Azienda;

DATO ATTO CHE nello specifico con l'Università degli Studi di Brescia sono state rinnovate/stipulate le seguenti nuove convenzioni per lo svolgimento di attività formative a Corsi di studio in professioni sanitarie:

- Prot. n. 00005294 del 23/12/2022 sottoscrizione per il biennio 2023-2025: "*Rinnovo Convenzione di tirocinio e attività di docenza tra l'azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale per lo svolgimento delle attività formative relative al Corso di Studio in Fisioterapia Università degli Studi di Brescia sezione di Cremona*";
- Determina n. 20 del 25/01/2023: "*Approvazione rinnovo convenzione di tirocinio tra l'ASST di Cremona e l'Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona Cremona Solidale per lo svolgimento delle attività formative relative ai Corsi di Studio in Infermieristica Università degli Studi di Brescia – sezione di cremona- Biennio 2023-2025*";
- Determina n. 85 del 13/04/2023: "*Stipula Convenzione a valenza triennale tra ATS Val Padana e l'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale per lo svolgimento del tirocinio curriculare relativamente al Corso di Laurea dell'Università di Brescia in Assistenza Sanitaria sede di Cremona*";

CONSIDERATO inoltre che a supporto dell'attività formativa e di ricerca con Delibera n. 34 del 20/04/2023 è stato istituito il Comitato Scientifico aziendale, a cui partecipa in qualità di Componente esperto l'Università degli Studi di Brescia;

EVIDENZIATO CHE nel 2023 sono stati implementati, tramite la formazione e la ricerca, percorsi finalizzati alla costruzione della filiera dei servizi dedicati all'Alzheimer, alla valutazione dei setting clinico-assistenziali, allo sviluppo e qualificazione delle competenze professionali degli operatori, al favorire azioni innovative nei percorsi di cura;

VISTA la nota prot. n. 00003421 del 25/08/2023 con la quale l'ASC Cremona Solidale proponeva all'Università degli Studi di Brescia la stipula di una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Geriatria;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Brescia, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Geriatria, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 11/09/2023 esprimeva parere favorevole alla stipula della convenzione;

DATO ATTO CHE in data 19/10/2023 prot. 00004286 è stata sottoscritta tra ASC Cremona Solidale e l'Università degli Studi di Brescia la *Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Geriatria*, a valenza quadriennale (4 anni), a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'anno accademico 2026/2027 (1° novembre 2023 – 31 ottobre 2027), allegata (ALL.A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa, della sottoscrizione in data 19/10/2023 prot. 00004286 della *Convenzione tra l'ASC Cremona Solidale e l'Università degli Studi di Brescia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Geriatria*, a valenza quadriennale (4 anni), a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'anno accademico 2026/2027 (1° novembre 2023 – 31 ottobre 2027), allegata (ALL.A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
2. di dare atto che la sottoscrizione della suddetta Convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio aziendale;
3. di demandare all'U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
5. di trasmettere il presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Arcaini



IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Alessandra Bruschi





**CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI
INTEGRATIVI
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GERIATRIA**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Castelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it;

E

l'A.S.C. Cremona Solidale, CF. 93042130190 - P.IVA n. 01310740194, rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Alessandra Bruschi, domiciliato per la carica in Cremona, Via Brescia n.207, PEC: protocollo@pec.cremonasolidale.it;

PREMESSO CHE

l'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 7 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

il Decreto Interministeriale del 4.02.2015 n. 68, ha approvato il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402, identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di Specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;



l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

l'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti esperti dell'Ente convenzionato;

su proposta del Consiglio della **Scuola di Specializzazione in Geriatria**, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta dell'11/09/2023 viene espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 **L' A.S.C. Cremona Solidale**, (di seguito denominata Azienda convenzionata), quale struttura complementare dell'Università degli Studi di Brescia, mette a disposizione dell'Ateneo, per le esigenze della **Scuola di Specializzazione in Geriatria**, strutture, mezzi e personale indicati nell'allegato A facente parte integrante della convenzione.

1.2 Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402, l'Azienda convenzionata si impegna a non mettere a disposizione le suddette strutture a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi per i medesimi scopi.

ART. 2

2.1 L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola stessa.

2.2 L'attività assistenziale svolta nell'ambito delle strutture convenzionate resta di esclusiva competenza dell'Azienda convenzionata.

ART. 3



3.1 Le modalità di accesso degli iscritti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda convenzionata.

ART. 4

4.1 L'Università, all'inizio di ogni anno accademico, per le esigenze connesse alla formazione potrà affidare incarichi didattici senza oneri al personale dipendente appartenente all'Azienda convenzionata, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., dell'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, e secondo le modalità previste nella presente convenzione.

4.2 A tale riguardo l'Azienda convenzionata autorizza fin da ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati.

4.3 L'Azienda convenzionata autorizza, altresì, sin da ora tutti i dirigenti medici dipendenti dalla stessa a svolgere, in orario di servizio, attività di tutoraggio, ove richiesto dalla Scuola di Specializzazione e previo consenso dell'interessato.

ART. 5

5.1 La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda convenzionata.

5.2 Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

5.3 L'Azienda convenzionata presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

ART. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".



6.2 L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

6.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

6.4 L'Azienda convenzionata garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Azienda medesima. In particolare, sull'Azienda convenzionata ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

6.5 Al Medico Competente dell'Azienda convenzionata, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

6.6 L'Azienda convenzionata è tenuta a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

ART. 7

7.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = specializzando

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Azienda convenzionata

7.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo specializzando coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'Azienda convenzionata. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

7.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Azienda convenzionata e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le



informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

7.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base dello specializzando in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun specializzando;
- classificazione dello specializzando;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda convenzionata.

7.5 L' Azienda convenzionata, in particolare, si impegna a:

- assicurare che ciascun specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale di ciascun specializzando e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Per gli specializzandi classificati in categoria A, l'Azienda convenzionata dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire allo specializzando gli idonei dispositivi di protezione individuale.

7.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

7.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'Azienda convenzionata, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

7.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

ART. 8

8.1 Gli specializzandi svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

8.2 Per tutta la durata della presente convenzione, ogni specializzando ammesso a frequentare le strutture dell'Azienda convenzionata, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal sanitario responsabile dell'Azienda interessata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista.



8.3 L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

8.4 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura ospitante.

8.5 L'Azienda convenzionata fornisce in dotazione ai medici in formazione un adeguato numero di camici a cura e spese della stessa.

ART. 9

9.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Per quanto riguarda gli obblighi qui non esplicitati si deve far riferimento all'art. 28 del GDPR. Per la Nomina del Responsabile del trattamento si rimanda all'allegato B.

9.2 I medici in formazione specialistica sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso l'ente convenzionato secondo quanto previsto dalla succitata normativa vigente e dalle procedure interne dell'ente convenzionato.

ART. 10

10.1 L'Azienda convenzionata si impegna ad esporre targhe con l'indicazione del logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione.

10.2 Nel sito web dell'Azienda convenzionata è riportato il logo dell'Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione.



ART.11

11.1 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

11.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.

11.3 L'Azienda convenzionata, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

ART. 12

12.1 La durata della presente convenzione è stabilita in anni **quattro** a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'anno accademico 2026/2027 (1 novembre 2023 -31 ottobre 2027), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

12.2 La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

ART. 13

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. Letto,

confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Firma valida

Firmato digitalmente da Francesco Castelli
Data: 18.10.2023 14:18:37 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017

Per L' A.S.C CREMONA SOLIDALE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Alessandra Bruschi)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Firmato digitalmente da:
BRUSCHI ALESSANDRA
Data: 19/10/2023 13:11:13

La Struttura dispone di:

- ✓ Locali Amministrativi
- ✓ Aule per esercitazioni pratiche
- ✓ Laboratori assistenziali o ambulatori
- ✓ Servizi di supporto come deposito attrezzature, sale riunioni, locale specializzandi
- ✓ Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici (lavagna a fogli mobili o lavagna fissa, lavagna luminosa e videoproiettore, banca dati, sito internet, linee telefoniche etc.);

Cremona, 21 agosto 2023



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Bruschi



Spettabile AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE

Premesso che:

1. in base all'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), il Titolare dei trattamenti dei dati personali può preporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione o altro organismo che tratta dati per conto del Titolare del Trattamento;
2. che il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
3. il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto specificate in modo analitico;
4. è intenzione del titolare consentire l'accesso sia al responsabile che agli incaricati di trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
5. Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 stabilisce che con la definizione di "amministratore di sistema" si individuano generalmente figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.

Tutto ciò premesso, **Università degli Studi di Brescia**, con Sede Legale in Brescia - CAP 25121 – Piazza del Mercato, 15 - Codice Fiscale: 98007650173, Partita IVA: 01773710171, rappresentata legalmente dal Rettore, prof. Maurizio Tira, di seguito definita TITOLARE

NOMINA

AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE, VIA BRESCIA N. 207 CREMONA C.F. 93042130190 P.I. 01310740194, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (di seguito "**Responsabile**"), limitatamente e con esclusivo riferimento agli obblighi derivanti dal rapporto in essere.

Tale incarico si riferisce alla convenzione, recante i seguenti estremi:

Tipologia di incarico	Decorrenza	Scadenza
Convenzione per l'utilizzo di strutture extra universitarie a fini didattici integrativi della Scuola di Specializzazione in Geriatria	anno accademico 2023/2024 1° novembre 2023	anno accademico 2026/2027 31 ottobre 2027 (4 anni complessivi)

e avente ad oggetto:

Tipologia di dati personali	Finalità del trattamento	Categorie di interessati
dati comuni identificativi dello specializzando	Attività prevista dalla Convenzione	Specializzandi

Tale Responsabile è tenuto a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento ha facoltà di:

- effettuare il trattamento dei dati con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, in relazione a quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi previsti dalla specifica convenzione sopra richiamata
- designare un sub-responsabile del trattamento nel rispetto degli stessi obblighi vigenti nei confronti del Titolare (art. 28 comma 3 GDPR) in particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza adeguate al trattamento e rispondendo dinanzi a quest'ultimo dell'eventuale inadempimento del soggetto terzo, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo che dimostri che l'evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile (ai sensi dell'art. 82 paragrafo 1 e 2 del GDPR).



A tal proposito allo stato attuale l'Azienda Cremona Solidale non ha designato alcun sub-responsabile nel trattamento dei dati in oggetto.

Il Responsabile del trattamento ha il compito e l'obbligo di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare:

- a) trattare i dati solo in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare, anche in ipotesi di trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, nonché curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente;
- b) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, ottemperando ai compiti a lui spettanti indicati all'art. 28 del GDPR, adottando tutte le misure idonee di cui all'art. 32 del GDPR;
- c) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti dall'incarico o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento dell'incarico;
- d) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, vale a dire le misure tecniche e organizzative a protezione dei dati ritenuti idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ed atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR;
- e) assistere il Titolare, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dar seguito alle eventuali richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione) promosse nell'esercizio dei diritti dei medesimi;
- f) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, l'obbligo di assistere il Titolare:
 - nell'effettuare la valutazione di impatto (impact assessment) richiesta dall'art. 35 del Regolamento;
 - nel consultare l'Autorità, qualora la valutazione di impatto effettuata indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.
- g) nell'ambito del trattamento a cui è preposto, il Responsabile ha l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento i casi di violazione dei dati personali (così come definita ai sensi dell'art. 4. 12), senza ingiustificato ritardo.
Entro 24 ore dalla suddetta comunicazione, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di fornire al Titolare del trattamento le seguenti informazioni:
 - descrizione della natura della violazione,
 - le categorie e il numero approssimativo di interessati colpiti dalla violazione,
 - descrizione delle possibili conseguenze della violazione occorsa,
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Responsabile per porre rimedio alla violazione e anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- h) nell'ambito del trattamento cui è preposto, il Responsabile ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati;
- i) individuare, per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla



legge, per gli scopi e le finalità previste nell'incarico e nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal GDPR, e delle disposizioni impartite dal Titolare;

- j) individuare, per iscritto, i soggetti autorizzati ad agire in qualità di amministratori di sistema e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'incarico e nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal GDPR, e delle disposizioni impartite dal Titolare;
- k) provvedere alla formazione degli autorizzati. Prevedere che gli incaricati del trattamento, laddove sia tecnicamente possibile in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, siano in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- l) vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite e contestualmente garantire che le persone fisiche autorizzate alle attività di trattamento siano vincolate da obblighi di riservatezza, contrattualmente assunti o stabiliti per legge. In particolare, qualora gli autorizzati Responsabile accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile risponderà di eventuali violazioni;
- m) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- n) verificare periodicamente lo stato di applicazione della disciplina normativa a tutela del trattamento dei dati personali;
- o) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente elenco;
- p) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentirgli di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione dell'incarico in vigore tra le parti;
- q) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

Ogni trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile avverrà nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

- I dati verranno trattati solo per gli scopi rientranti nell'oggetto dell'incarico;
- Il trattamento dei dati verrà effettuato per un periodo non superiore a quello necessario per l'adempimento degli obblighi discendenti dall'incarico (data retention), decorso il quale, su specifica indicazione del Titolare del trattamento, si dovrà provvedere alla restituzione/distruzione di tutti i dati non necessari alla dimostrazione dell'adempimento dell'incarico medesimo;
- Se il trattamento di dati dovesse essere effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR, il Responsabile provvederà alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se la regolarizzazione non fosse possibile;
- I dati personali non verranno comunicati o diffusi, al di là di quanto previsto dal rapporto in essere. Tale obbligo continuerà a sussistere anche dopo la cessazione dell'incarico.

Resta inteso che il Responsabile si impegna a svolgere la suddetta attività con la massima diligenza, informando il Titolare qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti.

Durata della nomina



La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al rapporto professionale in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, dello stesso per qualsiasi causa, fermo restando il rispetto degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali imposti dalla normativa vigente o in vigore.

Resta fermo il potere Del Titolare di modificare in qualsiasi momento i compiti affidati al Responsabile.

Una copia del presente atto di nomina, debitamente firmato, dovrà essere restituita al Titolare.


Distinti saluti

Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Titolare

L'AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE, preso atto di quanto previsto nel presente atto di nomina e dalla normativa vigente, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile del trattamento.

Timbro e Firma del Responsabile del trattamento

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA BRUSCHI



Data

__/__/__